

COMUNE DI DAVOLI

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28/09/2010

Articolo 1 - Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 70 comma, 2 e 3 dello Statuto, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti sul territorio comunale.

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi e svolga la propria attività in modo non occasionale sul territorio comunale.

2. Si intendono associazioni:

- a) Le associazioni, gli enti, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative.
- b) Altri enti ed organismi, non ricompresi nel punto precedente la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità, parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.
- c) Per comodità di espressione tutti i soggetti su menzionati verranno indicati con il termine di "associazioni".

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, l'obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Calabria, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Articolo 6 - Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Comune di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 8 - Segreteria

1. L'Ufficio Patrimonio cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
